



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO COMPRESIVO "GALLUPPI-COLODI-BEVACQUA"

Via Botteghelle n. 1 - 89132 Reggio Calabria

C.M.: RCIC87200P - C.F.: 92081300805

Telefono: 0965 51066 - <http://www.icgalluppirc.edu.it> - rcic87200p@istruzione.it - rcic87200p@pec.istruzione.it

Codice IPA: istsc_rcic87200p - Codice Univoco Ufficio UFDGOL

Prot. n. 7556/I.1

Reggio Calabria, 18/10/2023

Circolare n. 42
a.s. 2023/24

A tutto il personale

Al sito web

OGGETTO. Chiarimenti sulle assenze per gravi patologie.

Ai fini dell'applicazione dell'istituto contrattuale emarginato in oggetto, si chiarisce quanto segue.

Il regime delle assenze per gravi patologie del personale della scuola trova la propria disciplina nella disposizione negoziale di cui al comma 9, dell'art. 17 (art. 19 comma 15 per il personale a tempo determinato) del CCNL 2006/09 Comparto Scuola, articolo che testualmente recita:

"In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione".

Dalla norma richiamata appare chiaro come gli unici periodi che danno diritto all'applicazione dei benefici sono:

- a) periodi di assenza per i giorni necessari all'applicazione dei trattamenti terapeutici temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (es.: giorni di ricovero ospedaliero o day hospital per emodialisi, chemioterapia ed altre terapie ad esse assimilabili);
- b) periodi di assenza dovuti ai postumi diretti delle cure (temporanee e/o parziali invalidità dovute a conseguenze certificate dalle terapie effettuate).

L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico legali dell'ASL o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche della Pubblica Amministrazione.

Rientrano nella disciplina in oggetto anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente.

Pertanto, l'esclusione dell'assenza dal periodo di comporta, dalla trattenuta fino ai 10 giorni e dalla visita fiscale, nonché la corresponsione dell'intera retribuzione per tutto il periodo di assenza, si applicheranno solo a determinate condizioni.

Dalla certificazione deve, infatti, emergere chiaramente che la condizione morbosa è assimilabile ad una patologia grave, per la quale è necessaria l'effettuazione di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. L'assenza dal servizio sarà poi giustificata di volta in volta dalla struttura o dal medico che fornisce le singole prestazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Sotto tale ultimo profilo, infatti, la norma contrattuale non richiede solo la presenza di particolari e gravi patologie, ma anche la contestuale necessità di ricorso alle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti: i due elementi, tra loro inscindibili, costituiscono il presupposto per l'applicazione della disciplina più favorevole.

In conclusione quindi, **sono necessarie sia una certificazione a monte che riconosca al dipendente una grave patologia** (rilasciata dalla ASL o dalla struttura ospedaliera) **sia una successiva certificazione** (redatta dal medico curante o dalla struttura ospedaliera presso la quale vengono effettuate le terapie) dalla quale risulti in maniera chiara e inequivocabile che il dipendente sta praticando delle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti richieste da una grave patologia. Deve essere indicato chiaramente i periodi di durata di tale invalidità con la conseguenza che, per usufruire dei benefici di cui all'art. 17, c. 9, la certificazione medica deve specificare che si tratta di "grave patologia" ed il tipo di terapia cui il lavoratore è sottoposto ed i suoi eventuali effetti invalidanti.

In assenza di una specifica elencazione di malattie comprese nella dizione "gravi patologie" la valutazione della gravità non può essere rimessa al dirigente scolastico ma deve essere preventivamente accertata e certificata dalla competente ASL.

Se il medico curante, nel compilare il certificato telematico, ha barrato il riquadro relativo alla grave patologia che richiede terapia salvavita, detto certificato è sufficiente ai sensi dell'art. 17, c. 9, **fermo restando che per completezza il dipendente dovrà consegnare alla scuola la certificazione relativa alla attestazione della grave patologia.** A tal proposito, si ricorda che l'INPS, con la circolare n. 113 del 25 luglio 2013, ha comunicato le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC così come modificate dal decreto Ministeriale 18 aprile 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 2012. Sono stati introdotti nuovi campi nel certificato telematico; tra questi quello che consente la segnalazione dell'esistenza di una patologia grave che richieda terapia salvavita o di una malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio o, ancora, di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta.

In merito alle **assenze per effettuazione di visita specialistica correlata ad una grave patologia**, si riportano di seguito i pareri dell'USR Calabria (nota 8077 del 5.06.2013) e dell'USR Umbria (nota 6587 del 21.05.2015); si riportano, altresì, due orientamenti applicativi forniti dall'ARAN sulla materia in questione.

La nota USR Calabria precisa che:

- Il CCNL Comparto Scuola, a differenza dei contratti di altri comparti, non individua tassativamente i casi qualificabili come gravi patologie;
- Nei casi in cui il lavoratore abbia prodotto una certificazione attestante una grave patologia, riconosciuta tale dalla competente autorità sanitaria pubblica, il Dirigente Scolastico dovrà limitarsi a prenderne atto, senza possibilità di ulteriore giudizio
- Il beneficio dell'esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia deve riferirsi non solo ai casi di assenza per ricovero ospedaliero o day hospital finalizzati alla somministrazione di terapie (temporaneamente e/o parzialmente invalidanti) ma anche alle assenze per l'effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie;
- Anche per l'assenza determinata da un temporaneo e/o parziale stato invalidante, causato dalle terapie "salvavita" praticate direttamente dal lavoratore, spetta l'intera retribuzione. Ai fini della giustificazione dell'assenza è sufficiente un certificato del medico di famiglia che attesti il nesso causale tra stato invalidante e terapie

La nota USR Umbria precisa che:

- Ai sensi dell'art. 17, c.9 in tale ambito deve farsi rientrare qualsiasi effetto derivante dalle stesse, comprese eventuali visite specialistiche necessarie ai fini della corretta effettuazione della terapia, purché risulti con esattezza nella certificazione e venga rilasciata una specifica attestazione della visita specialistica effettuata e del periodo in cui si è svolta, al fine di giustificare l'eventuale assenza per l'intera giornata dal servizio.

Orientamenti applicativi ARAN:

- **O.A._CIRS36 del 24.02.2021:** *“alla luce di quanto previsto in materia di assenze per malattia dall'art. 17, comma 9, del CCNL 29.11.2007 comparto Scuola, sono escluse dall'ambito di applicazione della decurtazione in esame tutte le assenze dovute a ricovero ospedaliero o a day-hospital correlati a gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, ivi inclusi i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle citate terapie.
Conseguentemente, ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi rientra nel calcolo del periodo di comporta di assenza per malattia di cui all'art. 17 del CCNL 2006/2009 del comparto Scuola ed è soggetto alle eventuali decurtazioni previste dalla normativa di legge e contrattuale.”*
- **O.A._CIRS103 del 23.12.2022:** *“il lavoratore dovrà produrre una adeguata e chiara certificazione medica rilasciata dai competenti organismi pubblici da cui, appunto, risulti non solo la condizione morbosa del dipendente, ma anche l'ulteriore attestazione che la stessa si configuri come patologia grave che ha richiesto o richiede l'effettuazione di terapie salvavita.”*

Si rappresenta, infine che, in caso di assenza per grave patologia, specialmente se prolungata, il dirigente può richiedere d'ufficio una visita medico collegiale ai sensi del DPR 27 luglio 2011, n.171, allorché le condizioni fisiche del dipendente stesso facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.

L'ufficio di segreteria è pertanto chiamato a verificare la completezza della documentazione agli atti della scuola, necessaria affinché possano essere riconosciuti e garantiti i benefici di cui all'art. 17, c. 9, del CCNL 2007.

Ad ulteriore precisazione si allegano:

- [nota prot. n. 8077/2013 dell'USR Calabria;](#)
- [nota prot. n. 6587 del 21.05.2015 dell'USR Umbria;](#)
- [circolare prot. n. 3059/2013 dell'ATP di Bari;](#)
- [circolare prot. n. 12207/201 dell'USR Lombardia.](#)

Il Dirigente Scolastico

prof. Carlo Milidone

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa